



SUPERBONUS 110%

Lo stato dell'arte post Decreto Aiuti-quater

Ing. Gianluca Oreto - *Direttore responsabile LavoriPubblici.it*



Superbonus 110%: la normativa di rango primario

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato sul S.O. n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale 19/05/2020, n. 128
- Conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77

Il Superbonus 110% e i correttivi 1/3

- Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Decreto Agosto);
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (Decreto Semplificazioni-bis);

- Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in vigore dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021);
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

Il Superbonus 110% e i correttivi 2/3

- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazione dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (Decreto Frode) abrogato dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;



Il Superbonus 110% e i correttivi 3/3

- dal Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (in attesa di conversione in legge).

Il Superbonus 110%: provvedimenti attuativi

- Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020, n. 329 di modifica del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- 2 Decreti del MiSE 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici Ecobonus" e "Asseverazioni Ecobonus";
- Guida, circolare e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate;
- Modello di CILAS pubblicato sul sito del Ministero della Funzione pubblica il 4 agosto 2021 e allegato all'Accordo Stato-Regioni 4 agosto 2021, n. 88/CU (Gazzetta ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021);
- Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 (nuovi costi utilizzabili per i titoli presentati dal 16 aprile 2022).



I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

- 5 guide fiscali
- 6 circolari applicative
- 12 provvedimenti del Direttore
- 231 risposte della direzione centrale

Commissione monitoraggio Sismabonus

- 7 risposte



Documenti vari

- MiTE
- MiBACT
- Enea
- Notariato
- Ance
- Rete delle professioni tecniche
- OICE

Informazione ufficiale

Enea

<https://www.energiaenergetica.enea.it/detraazioni-fiscali.html>

Agenzia delle Entrate

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110>

Governo

<https://www.governo.it/superbonus>

Commissione per il monitoraggio del Sismabonus



Ciao, sono Virgilio! Come posso aiutarla? 🙌

In ogni momento può porre il suo quesito riguardante ecobonus o cliccare sull'opzione opportuna

Cominciamo





Lo Speciale Superbonus 110%

<https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110>



Il Decreto Aiuti-quater

Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Gazzetta Ufficiale 18/11/2022, n. 270

Art. 9. Modifiche agli incentivi per l'efficiamento energetico



Un appunto

La norma parla di “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”

ma in realtà queste modifiche riguardano tutti gli interventi di superbonus.

A dimostrazione di quanto poco sia sentito il tema “rischio sismico”

Il Decreto Aiuti-quater - Soggetti interessati

I soggetti beneficiari interessati alle modifiche apportate sono:

- interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio ovvero:
 - dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni come definite all'art. 1117 del codice civile);
 - dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
 - dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (con l'eccezione di quelle con i [requisiti di cui all'art. 119, comma 10-bis, Decreto Rilancio](#));

Il Decreto Aiuti-quater - Soggetti interessati

I soggetti beneficiari interessati alle modifiche apportate sono:

- interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere b) del Decreto Rilancio ovvero:
 - dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (su un massimo di due unità immobiliari);



Condomini, edifici plurifamiliari e Onlus

soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio

Rimodulazione dell'incentivo che a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 diminuirà dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

Condomini, edifici plurifamiliari e Onlus

soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio

Questa rimodulazione non si applica (art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti quater):

- agli interventi per i quali, **alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata**, ai sensi dell'articolo 119, comma 13 -ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020, **la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la **delibera assembleare** che abbia approvato l'**esecuzione dei lavori** risulti adottata in **data antecedente al 25 novembre 2022**;
- agli interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione** degli edifici, per i quali alla medesima data del **25 novembre 2022, risulti presentata** l'istanza per l'**acquisizione del titolo abilitativo**

Condomini ed edifici plurifamiliari

Delibera assembleare di approvazione dei lavori entro il 24/11/2022

Ultimo atto di tante assemblee di condominio con le quali si era già conferito l'incarico ad un professionista per la predisposizione della documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

A monte della "delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori" di cui si parla nel Decreto Aiuti quater, il Condominio dovrebbe già essere in possesso del preventivo di una più impresa, comprensivo di capitolato e contratto d'appalto.



Condomini ed edifici plurifamiliari

Con la delibera richiesta dal Decreto Aiuti quater, dunque, il condominio dovrà approvare definitivamente:

- l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
- il preventivo di spesa presentato dall'impresa e allegato alla delibera stessa;
- il pagamento del compenso relativo all'attività professionale svolta dal professionista;
- la ripartizione delle spese.



Condomini ed edifici plurifamiliari

Alla delibera di approvazione dovrà essere allegato:

- il computo dei lavori;
- il progetto;
- il capitolato speciale;
- il contratto d'appalto.

Prassi necessarie per dare mandato all'amministratore di procedere con la stipula dei relativi contratti. Certamente non formalità da trattare in maniera leggera.

Condomini ed edifici plurifamiliari

CILAS risulti effettuata alla data del 25/11/2022

Si parla di presentazione NON di inizio dei lavori

d) Qualificazione dell'intervento

che la comunicazione:

- d.1 riguarda l'**intervento** descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra tra quelli soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, e che:
- d.1.1 i lavori avranno inizio in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
- d.1.2 i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta che è necessario acquisire preventivamente
- d.2 costituisce variante in corso d'opera a CILA Superbonus presentata in data... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prot. n. _____ e costituisce integrazione alla stessa
- d.3 costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prot. n. _____ relativa ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus (nel caso in cui la CILA sia contestuale ad altri interventi non soggetti a Superbonus)

Condomini ed edifici plurifamiliari

[Sentenza TAR Campania 10 ottobre 2022, n. 2627](#)

CILA e CILAS NON sono titoli edilizi ma semplici comunicazioni in cui si informa la pubblica amministrazione di stare avviando degli interventi edilizi un po' meno "liberi" di quelli di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.

CILA e CILAS non possono essere rigettata o rese inefficaci per incompletezza documentale (su cui si può attivare il soccorso istruttorio in un logico e sacrosanto rapporto di sana collaborazione) a meno che l'intervento non sia tra quelli previsti per l'utilizzo di questa comunicazione.



Condomini ed edifici plurifamiliari

CILAS entro il 25/11/2022

Nulla dovrebbe ostare alla presentazione della CILAS entro il 25 novembre, a patto che esista una delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente, che possa prevedere un inizio lavori successivo o che possa essere successivamente integrata con tutti atti necessari all'avvio dei lavori.

Unifamiliari (non chiamiamole “villette”)

Agli interventi avviati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (unifamiliari) che al 30 settembre 2022 hanno già completato il 30% dei lavori complessivi, è offerta la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022).

30 giugno 2022



data scadenza
superbonus

30 settembre 2022



30% lavori eseguiti

31 dicembre 2022



31 marzo 2023



ultimo giorno utile
per sostenere le
spese

Unifamiliari (non chiamiamole “villette”)

Per i nuovi interventi avviati dall'1 gennaio 2023 si apre una nuova finestra temporale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, ma con un'aliquota del 90% e 3 vincoli:

- il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
- l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
- il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Unifamiliari (non chiamiamole “villette”)

Art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Aiuti quater:

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Gli interventi con CILAS presentata nel 2022 che **non hanno raggiunto il 30% al 30/09**

>>>> NON potranno accedere al Superbonus 90%



Unifamiliari: condizione 1

Diversamente dalla previgente versione del Decreto Rilancio, potranno accedere al superbonus 90%:

- il proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento;

Unifamiliari: condizione 1

I diritti reali di godimento sono:

- l'enfiteusi - Art. 959 del Codice civile: L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni;
- il diritto di superficie - Art. 952 del Codice civile: Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo;
- l'usufrutto - Art. 981 del Codice civile: L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo;

Unifamiliari: condizione 1

- ...
- il diritto reale d'uso - Art. 1021 del Codice civile: Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto;
- il diritto reale di abitazione - Art. 1022 del Codice civile: Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia;
- le servitù - Art. 1027 del Codice civile: La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.



Unifamiliari: condizione 2

Viene previsto che l'edificio o l'unità immobiliare siano adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese.

>>> Una disposizione che fa "cadere" il contenuto dell'art. 119, comma 10 del Decreto Rilancio a seguito del quale i soggetti di cui al comma 9, lettera b) avrebbero potuto utilizzare la detrazione sul numero massimo di due unità immobiliari.

Unifamiliari: condizione 3

Il Decreto Aiuti quater stabilisce che potrà avere accesso al superbonus 90% unicamente il contribuente che sostiene le spese con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa:

- dal contribuente;
- dal coniuge del contribuente;
- dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare;
- dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR;
- dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR;

per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella:

Unifamiliari - il quoziente familiare

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2

Quoziente familiare - casi pratici

Caso 1

- contribuente con reddito complessivo dell'anno precedente pari a 25.000 euro;
- coniuge con reddito pari a 11.000 euro;
- un figlio che non possiede redditi e quindi fiscalmente a carico;

in questo caso il reddito di riferimento è pari a:

$$(25.000 + 11.000) \text{ euro} / (1 + 1 + 0,5) = 36.000 \text{ euro} / 2,5 = 14.400 \text{ euro}.$$

>>> Via libera al Superbonus 90%

Quoziente familiare - casi pratici

Caso 2

- contribuente con reddito complessivo dell'anno precedente pari a 50.000 euro;
- coniuge senza reddito;
- quattro figli senza redditi e quindi fiscalmente a carico;

in questo caso il reddito di riferimento è pari a:

50.000 euro / (1 + 1 + 2) = 50.000 euro / 4 = 12.500 euro.

>>> Via libera al Superbonus 90%

Onlus, ApS, AdV

soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio

Per organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale è previsto che nel caso siano in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

>>> Utilizzo Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025

Superbonus				
Beneficiario/Intervento	Rif. Normativo art. 119, c. 9 D.L. n. 34/2020	Condizione	Aliquota	Scadenza finale
Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari	Lettera b)	Interventi che hanno già completato il 30% dei lavori complessivi entro il 30/09/2022	110%	31/03/2023
		Spese sostenute dal 01/01/2023	90%	31/12/2023
Condomini Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatstate Onlus, ApS, AdV	Lettere a) e d-bis)	CILAS entro il 25/11/2022 Per i condomini, delibera assembleare di approvazione lavori entro il 24/11/2022	110%	31/12/2023
		No ad una delle condizioni precedenti	90%	31/12/2023
		Spese sostenute nel 2024	70%	31/12/2024
		Spese sostenute nel 2025	65%	31/12/2025
Onlus, ApS, AdV	Lettera d-bis)	Devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica; Devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.	110%	31/12/2025
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa	Lettere c) e d)	Scadenza fissata al 30/06/2023 ma se entro questa data sono effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo si passa alla scadenza finale	110%	31/12/2023
Interventi su edifici nei territori colpiti da eventi sismici	art. 119, comma 8-ter del D.L. n. 34/2020		110%	31/12/2025

Come cambia la cessione del credito

Deroga all'articolo 121, comma 3, **terzo periodo** (secondo periodo???) del Decreto Rilancio ed in particolare alla disposizione che prevede: *"Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione"*

I crediti d'imposta inseriti sulla Piattaforma cessioni dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati

- possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.

terzo periodo *La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.*

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le relative modalità attuative di tale nuova disposizione.



Blocco della cessione del credito: perché?

21 correttivi arrivati:

- 3 dal Governo Conte II
- 17 dal Governo Draghi
- 1 dal Governo Meloni

Blocco della cessione del credito: perché?

I problemi risolti:

- assenza di meccanismi di controllo sugli altri bonus oltre il superbonus 110% - Problema risolto a partire dal 12 novembre 2021 con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) i cui contenuti sono stati integralmente inseriti all'interno della Legge di Bilancio 2022;
- assenza di un codice identificativo della detrazione - Problema risolto dal Decreto-Legge n. 13/2022 (Decreto Frodi) i cui contenuti sono stati integralmente inseriti nella Legge di conversione del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter).

Blocco della cessione del credito: perché?

- divieto di frammentazione del credito;
- il numero delle cessioni possibili che oggi consente:
 - una prima cessione libera;
 - 2 cessioni al sistema bancario;
 - 1 cessione da parte delle banche ai clienti non consumatori;
- l'inserimento dell'art. 122-bis al Decreto Rilancio con il rafforzamento dei controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Blocco della cessione del credito: perché?

Già quando fu prevista la quarta cessione da parte delle banche a favore dei clienti professionali privati

>>> si era prevista la riapertura delle cessioni

Poi è arrivata la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 che ha nuovamente bloccato tutto con la sua interpretazione della responsabilità solidale.

Nel frattempo la quarta cessione viene concessa alle banche nei confronti dei clienti non consumatori.

Blocco della cessione del credito: perché?

Il Governo interviene con la legge di conversione del Decreto-Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), che con l'art. 33-bis modifica il D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), che a sua volta modifica a sua volta l'art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio, limitando il concetto di responsabilità solidale.

Affinché queste modifiche risultino pienamente operative, è necessario attendere il 6 ottobre 2022 e la nuova circolare n. 33/E del Fisco che fa retromarcia sulle indicazioni fornite con la circolare n. 23/E affermando che gli indici forniti per la valutazione del dolo o colpa grave rivestivano solo "istruzioni rivolte agli organi di controllo dell'Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull'intero territorio nazionale".

Blocco della cessione del credito: perché?

Siamo arrivati al 5 ottobre 2022 e quando tutti si sarebbero attesi nuove proposte da parte dei principali cessionari (tra i quali non è più rientrata Cassa Depositi e Prestiti) arrivano 5 sentenze della Cassazione:

- Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2022, n. 40865
- Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2022, n. 40866
- Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2022, n. 40867
- Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2022, n. 40868
- Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2022, n. 40869



Blocco della cessione del credito: perché?

NESSUNA DEROGA all'art. 321 del Codice di Procedura

SEQUESTRO PREVENTIVO SEMPRE POSSIBILE ANCHE NEI CONFRONTI DEL
CESSIONARIO IN BUONA FEDE

Problema che non si ripercuote solo sulle banche ma SOPRATTUTTO sulle quarte cessioni
che non prendono piede e non riaprono la capienza delle banche stesse

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

—————
XVIII LEGISLATURA
—————

Doc. **XXIII**
n. 39

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

(istituita con legge 26 marzo 2019, n. 28)

(composta dai deputati: Ruocco, Presidente, D'Ettore, Vicepresidente, Buompane, Buratti, Centemero, Cestari, Coin, D'Alessandro, Fassina, Foti, Segretario, Maniero, Martino, Pagano Ubaldo, Raduzzi, Rizzone, Tabacci, Vazio, Zanettin, Zanichelli e Zennaro e dai senatori Laus, Vicepresidente, Bagnai, Buccarella, Calderoli, Castiello, De Bertoldi, Dell'Olio, Di Piazza, Ferrazzi, Ferro, Lannutti, Marino, Paragone, Pellegrini Marco, Perosino, Pesco, Quagliariello, Rivolta, Schifani e Steger)

RELAZIONE CONCLUSIVA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

(Relatore: on. Ruocco)

—————
Approvata dalla Commissione nella seduta del 6 ottobre 2022

Nella relazione si rappresenta che: "la capienza fiscale complessiva è una grandezza che rappresenta, in linea di principio, l'ammontare complessivo dei versamenti tributari/contributivi che la banca prevede di effettuare in un arco temporale definito e che potenzialmente sono disponibili per la compensazione con i crediti fiscali da bonus Edilizi".

Dal questionario inviato è emerso che la capacità fiscale delle banche interessate è, su base annua, complessivamente pari a **16.231.582.747** euro. Moltiplicando tale valore annuo per 5 e per 10 si ottiene la capienza fiscale massima teorica delle banche oggetto del questionario per un arco temporale di 5 anni (pari a **81.157.913.737** euro) e di 10 anni (pari a **162.315.827.474** euro).



La soluzione NON portare l'orizzonte del superbonus da 4 a 10 anni

MA

liberare la capienza fiscale delle banche

Perché le banche non riescono a liberare capienza?

- 21 provvedimenti di modifica
- le truffe individuate dall'Agenzia delle Entrate
- la campagna mediatica contro i bonus edilizi
- il sequestro preventivo
- le sentenze che hanno dimostrato la possibilità di frode avendo professionisti compiacenti

HANNO MINATO LA FIDUCIA VERSO QUESTO SISTEMA

Oggi le banche non riescono a concludere la quarta cessione.

Sblocco delle cessioni: una proposta

Al momento il problema principale che non apre la capienza del sistema bancario è rappresentato dalla mancata deroga all'art. 321 del Codice di Procedura penale e quindi al sequestro preventivo. L'art. 321, comma 1 del C.P.P. prevede:

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato

PROPOSTA: deroga all'art. 321 del C.P.P. per gli acquirenti del credito da parte di banche e intermediari finanziari

>>> Le banche dovranno GARANTIRE il credito acquistato per l'ultima cessione



Sblocco delle cessioni: una proposta

La garanzia delle Banche sul credito e l'assenza di responsabilità o di possibile sequestro

“potrebbe” invogliare i clienti non consumatori finali ad acquistare un credito

come forma di investimento privato.



Sblocco delle cessioni: una proposta

Riapertura degli acquisti da parte delle Società partecipate dal MEF:

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni/elenco_partecipazioni/

>>> Creazione di specifici prodotti finanziari per vendere crediti garantiti ai clienti non consumatori



Sblocco delle cessioni: una proposta

Società quotate

- Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.(64,23%)
- Enav spa (53,28%)
- Enel spa (23,59%)
- Eni spa (4,34%) [Cassa depositi e prestiti spa detiene una partecipazione del 25,76%]
- Leonardo spa (30,20%)
- **Poste italiane spa (29,26%) [Cassa depositi e prestiti spa detiene una partecipazione del 35%]**

Sblocco delle cessioni: una proposta

Società con strumenti finanziari quotati

- Amco spa - Asset management company spa (100%)
- Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa spa (Invitalia) (100%)
- **Cdp - Cassa depositi e prestiti spa (82,77%)**
- Fs - Ferrovie dello Stato Italiane spa. (100%)
- Rai - Radio televisione italiana spa (99,56%)
- Sace spa (100%)
- ANPAL Servizi s.p.a. (100%)
- Arexpo spa (39,28%)
- Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (100%)
- Consip spa. (100%)
- Equitalia giustizia spa(100%)



Sblocco delle cessioni: una proposta

Società non quotate

- Eur spa. (90%)
- Giubileo 2025 (100%)
- Gse - Gestore dei servizi energetici spa (100%)
- Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 spa (35%)
- Invimit Sgr - Investimenti immobiliari italiani società di gestione del risparmio spa (100%)
- Ipzs - Istituto poligrafico e zecca dello Stato spa. (100%)
- Italia Trasporto Aereo S.p.A (100%).
- Cinecittà S.p.A. (100%)

Sblocco delle cessioni: una proposta per il futuro

1. Digitalizzazione completa delle procedure che riguardano tutti i bonus edilizi
2. Controlli documentali sotto certi importi
3. Controlli in sito sopra certi importi
4. Piattaforma integrata per il controllo del processo assegnando ad ogni cantiere un ID che viene utilizzato sui portali:
 - dell'Agenzia delle Entrate
 - dello Sportello Unico Edilizia
 - dell'Enea
5. Regolamentazione della cessione dei crediti edilizi (così come già avviene con i tassi dei mutui)
6. Sanzioni penali e radiazione dall'albo per i professionisti che frodano
7. Sanzioni penali e impossibilità di aprire nuove P.IVA per le imprese che frodano

>> CREDITO GARANTITO DALLO STATO >> MONETA FISCALE